

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE III  
Della scissione delle società

**Art. 2506 - Forme di scissione**

[1] Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

[2] E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

[3] La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

[4] La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE III  
Della scissione delle società

**Art. 2506-bis - Progetto di scissione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

- [1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'[articolo 2501-ter](#) ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.
- [2] Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
- [3] Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
- [4] Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
- [5] Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'[articolo 2501-ter](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE III  
Della scissione delle società

**Art. 2506-ter - Norme applicabili**

[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli [articoli 2501-quater](#) e [2501-quinquies](#).

[2] La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

[3] Si applica alla scissione l'[articolo 2501-sexies](#); la relazione ivi prevista non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

[4] Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

[5] Sono altresì applicabili alla scissione gli [articoli 2501-septies](#), [2502](#), [2502-bis](#), [2503](#), [2503-bis](#), [2504](#), [2504-ter](#), [2504-quater](#), [2505](#), [2505-bis](#) e [2505-ter](#). Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE III  
Della scissione delle società

**Art. 2506-quater - Effetti della scissione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'[articolo 2501-ter](#), numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'[articolo 2504-bis](#).

[2] Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

[3] Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2501 - Forme di fusione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

[2] La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2501-bis - Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento**

- [1] Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
- [2] Il progetto di fusione di cui all'[articolo 2501-ter](#) deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
- [3] La relazione di cui all'[articolo 2501-quinquies](#) deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
- [4] La relazione degli esperti di cui all'[articolo 2501-sexies](#), attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
- [5] Al progetto deve essere allegata una relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
- [6] Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli [articoli 2505](#) e [2505-bis](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2501-ter - Progetto di fusione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

[2] Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

[3] Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

[4] Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2501-quater - Situazione patrimoniale [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

[2] La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.



LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2501-quinquies - Relazione dell'organo amministrativo [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

[2] La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2501-sexies - Relazione degli esperti**

[1] Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

[2] La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

[3] L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'[articolo 2409-bis](#) e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

[4] In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

[5] Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

[6] L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 64 del codice di procedura civile](#).

[7] Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'[articolo 2343](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2501-septies - Deposito di atti [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.

[2] I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2502 - Decisione in ordine alla fusione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

[2] La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'[articolo 2501-ter](#) solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2502-bis - Deposito e iscrizione della decisione di fusione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'[articolo 2501-septies](#). Si applica l'[articolo 2436](#).

[2] La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'[articolo 2501-septies](#); il deposito va effettuato a norma dell'[articolo 2436](#) se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2503 - Opposizione dei creditori [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'[articolo 2502-bis](#), salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'[articolo 2501-ter](#), o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'[articolo 2501-sexies](#) sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'[articolo 2501-sexies](#), che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

[2] Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'[articolo 2445](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2503-bis - Obbligazioni [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'[articolo 2503](#), salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

[2] Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

[3] Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'[articolo 2415](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2504 - Atto di fusione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] La fusione deve risultare da atto pubblico.

[2] L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

[3] Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.



LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2504-bis - Effetti della fusione**

[1] La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

[2] La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'[articolo 2504](#). Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

[3] Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'[articolo 2501-ter](#), numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

[4] Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell'[articolo 2426](#), ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'[articolo 2501-sexies](#). Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

[5] La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'[articolo 2504](#), se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2504-ter - Divieto di assegnazione di azioni o quote [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

[2] La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2504-quater - Invalidità della fusione [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'[articolo 2504](#), l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

[2] Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2505 - Incorporazione di società interamente possedute [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'[articolo 2501-ter](#), primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli [articoli 2501-quinquies](#) e [2501-sexies](#).

[2] L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'[articolo 2501-ter](#) e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'[articolo 2501-septies](#), primo comma, numeri 1) e 2).

[3] I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'[articolo 2501-ter](#), chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'[articolo 2502](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2505-bis - Incorporazione di società possedute al novanta per cento [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'[articolo 2501-sexies](#), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

[2] L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'[articolo 2501-septies](#), primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'[articolo 2501-ter](#), terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

[3] Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'[articolo 2505](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO X  
Della trasformazione, della fusione e della scissione

SEZIONE II  
Della fusione delle società

**Art. 2505-ter - Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli [articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504](#) conseguono gli effetti previsti dall'[articolo 2448](#).

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO V  
Società per azioni

SEZIONE VII  
Delle obbligazioni

**Art. 2415 - Assemblea degli obbligazionisti [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

[2] L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

[3] Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

[4] La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

[5] All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO V  
Società per azioni

SEZIONE X  
Delle modificazioni dello statuto

**Art. 2445 - Riduzione del capitale sociale**

[1] La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli [articoli 2327 e 2413](#).

[2] L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'[articolo 2357](#), terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

[3] La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

[4] Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. [5]



LIBRO V  
DEL LAVORO

TITOLO V  
Delle società

CAPO V  
Società per azioni

SEZIONE XII

**Art. 2448 - Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese [Testo in vigore dal 1° gennaio 2004]**

[1] Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

[2] Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.